



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive

Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente e il Diritto allo Studio

ACCORDO
PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE VOLTE AD
AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO
DEI GIOVANI

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che disciplina le modalità di realizzazione di programmi comuni fra più Amministrazioni;

VISTO il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", e in particolare l'articolo 15, comma 6, con il quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in data 13 settembre 2007 tra il Ministro per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e il Ministro dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto la promozione di iniziative volte ad agevolare l'accesso al credito dei giovani;

VISTO il decreto in data 3 luglio 2006 di nomina del capo Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie;

VISTO il decreto in data 18 dicembre 2006 di nomina del capo della struttura denominata “Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive”;

VISTO il decreto in data 28 gennaio 2004 di nomina del Direttore Generale per lo Studente e il Diritto allo Studio del Ministero dell’Università e della Ricerca;

RITENUTO che lo strumento più idoneo per l’attuazione delle iniziative previste dal suddetto protocollo d’intesa sia costituito da un accordo di collaborazione stipulato tra il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive ed il Ministero dell’Università e della Ricerca;

Il Capo del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, il Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive ed il Direttore Generale per lo Studente e il Diritto allo Studio del Ministero dell’Università e della Ricerca

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell’accordo

1. Con il presente accordo il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive ed il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito denominati *parti contraenti*) intendono realizzare congiuntamente l’obiettivo di offrire un pacchetto integrato di misure volte a favorire l’accesso alla cultura e la mobilità sul territorio degli studenti universitari, degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e dei neolaureati, così articolato:

- a) misure per favorire l’accesso alla cultura, costituite da finanziamenti garantiti per il pagamento delle seguenti spese:
- tasse universitarie;
 - spese sostenute per la partecipazione al programma comunitario Erasmus;
 - spese di iscrizione a corsi master universitari post laurea;
 - spese per l’acquisto di personal computer portatili dotati di connettività WiFi;
- b) misure per favorire la mobilità sul territorio, costituite da:

- finanziamenti garantiti per il pagamento delle spese connesse alla stipula di contratti di locazione (deposito cauzionale e spese per l'intermediazione immobiliare) da parte di studenti fuori sede;

c) misure relative all'utilizzo del sistema bancario, costituite da:

- possibilità di usufruire di conti correnti bancari a condizioni agevolate, qualora si usufruisca di uno dei finanziamenti previsti dal presente accordo;
- possibilità di usufruire di carte di credito prepagate a condizioni agevolate, qualora si usufruisca di uno dei finanziamenti previsti dal presente accordo.

2. Per realizzare l'obiettivo indicato al comma 1, le parti contraenti si impegnano a porre in essere, per quanto di rispettiva competenza, le seguenti attività:

- a) attivazione e gestione del Fondo per il credito ai giovani, per la copertura dei rischi sui finanziamenti di cui al comma 1;
- b) stipula di un protocollo di intesa con l'Associazione Bancaria Italiana;
- c) sviluppo e gestione di un sistema informativo di supporto per l'accreditamento degli studenti;
- d) sviluppo e gestione di un portale di progetto;
- e) iniziative per la promozione e la diffusione della conoscenza delle iniziative oggetto del presente accordo.

Art. 2

Attivazione e gestione del Fondo per il credito ai giovani

1. Il Fondo per il credito ai giovani, di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, (di seguito denominato *fondo di garanzia*) è destinato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, alla copertura dei rischi sui finanziamenti erogati ai soggetti beneficiari di cui al successivo comma 4 per i seguenti scopi:

- a) pagamento delle tasse e contributi universitari, fino ad un importo massimo di 2.000 euro annui;
- b) partecipazione al programma comunitario Erasmus, fino ad un importo massimo di 6.000 euro;
- c) iscrizione a corsi master post laurea, fino ad un importo massimo di 6.000 euro;
- d) acquisto di personal computer portatili dotati di connettività WiFi, fino ad un importo massimo di 1.000 euro;

e) pagamento delle spese connesse alla stipula di contratti di locazione (deposito cauzionale e spese per l'intermediazione immobiliare) da parte di studenti fuori sede, fino ad un importo massimo di 3.000 euro;

2. La dotazione del fondo di garanzia, per l'anno 2007, è di 13 milioni di euro, dei quali 10 milioni di euro, a valere sulla dotazione iniziale del fondo stesso, destinati alla copertura dei rischi sui finanziamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), nonché 3 milioni di euro a valere sui fondi conferiti al Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie, destinati alla copertura dei rischi sui finanziamenti di cui al comma 1, lettera d). Tale destinazione potrà essere variata con separato accordo tra i responsabili del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive.

3. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive provvede alla gestione del fondo di garanzia attraverso l'affidamento della stessa ad un soggetto (di seguito denominato *gestore*) individuato con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi.

4. I soggetti beneficiari dei finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia (di seguito denominati aventi diritto) sono gli studenti universitari, degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e i neolaureati.

5. I finanziamenti oggetto della garanzia di cui al comma 1 sono cumulabili, per ciascun avente diritto, sino ad un massimo di 6.000 euro annui.

6. Le modalità di ammissione dei finanziamenti alla garanzia da parte del gestore, nonché le caratteristiche e le modalità di attivazione della garanzia stessa da parte dei soggetti finanziatori sono definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Art. 3

Protocollo d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana

1. Le parti contraenti curano la predisposizione di un protocollo di intesa con l'Associazione Bancaria Italiana per definire i contenuti delle convenzioni attuative con i soggetti finanziatori.

2. Attraverso la stipula del protocollo di intesa di cui al comma 1 e degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, le parti contraenti si impegnano a garantire agli aventi diritto la possibilità di beneficiare delle misure indicate all'articolo 1.

Art. 4

Sistema informativo per l'accreditamento degli studenti universitari

1. Il Ministero dell'Università e della Ricerca si impegna a rendere disponibile, anche attraverso il riutilizzo di sistemi relativi a progetti già realizzati, un sistema informativo di accreditamento degli aventi diritto ai finanziamenti di cui all'articolo 1, in modo da permettere ai soggetti finanziatori di verificare se il soggetto che richiede il finanziamento rientri tra gli aventi diritto e alle parti contraenti di monitorare l'andamento delle iniziative oggetto del presente accordo.

2. Il Ministero dell'Università e della Ricerca si impegna a garantire alle Segreterie amministrative delle Università e degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica la disponibilità del sistema informatico di cui al comma 1 e ad assicurare un servizio di *help desk* nei confronti delle Segreterie amministrative stesse.

3. Il Ministero dell'Università e della Ricerca si impegna ad assicurare agli aventi diritto un servizio di *help desk* per l'accesso all'iniziativa, anche a mezzo dei sistemi di posta elettronica.

Art. 5

Portale dell'iniziativa

1. Le parti contraenti si impegnano a realizzare un portale di progetto, anche attraverso il riutilizzo di sistemi relativi a progetti già realizzati, ove saranno raccolte tutte le informazioni utili per gli aventi diritto, i soggetti finanziatori e le segreterie amministrative delle Università e degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Attraverso il portale sono altresì accessibili tutti i siti di accesso ai sistemi dedicati all'accreditamento studenti e all'attivazione della garanzia.

Art. 6

Comunicazione

1. Le parti contraenti si impegnano ad assicurare la massima informazione sulle misure di cui all'articolo 1.

Art. 7

Quadro finanziario dell'Accordo

1. Gli oneri derivanti dalla gestione del fondo di garanzia gravano sul fondo stesso in proporzione alla quota dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), ed e), del presente accordo e sui pertinenti capitoli di bilancio del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie in proporzione alla quota dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), b), c), ed e) del presente accordo.

2. Gli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 4 sono a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca.

3. Gli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive.

4. Il presente accordo non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8

Modalità di partecipazione all'iniziativa da parte di altri soggetti

1. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente accordo potranno contribuire altre Amministrazioni o soggetti pubblici o privati, anche per mezzo dei contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Le modalità di partecipazione delle altre Amministrazioni o soggetti pubblici o privati saranno definite con separati accordi da stipulare con le parti del presente accordo.

Art. 9

Durata dell'Accordo

1. Il presente accordo impegna le parti contraenti alla completa attuazione delle misure ivi previste.

Roma 18 settembre 2007

**Presidenza del Consiglio
dei Ministri**

*Dipartimento per
l'Innovazione e le
tecnologie*

Ing. Ciro Esposito

**Presidenza del Consiglio
dei Ministri**

*Dipartimento per le
politiche giovanili e le
attività sportive*

Dr. Roberto Giovanni Marino

**Ministero dell'Università
e della Ricerca**

*Direttore Generale per lo
Studente e il Diritto allo
Studio*

Dr.ssa Olimpia Marcellini